APPUNTO

La modifica al regolamento in materia di TFS integrativo regionale si pone, tra gli obiettivi fondamentali, quello del contenimento della spesa del personale e dell'adeguamento della disciplina regionale alla normativa statale vigente in materia di individuazione della base di calcolo dell'indennità di fine servizio) prevedendo, tra l'altro, che l'anticipazione del trattamento di fine rapporto possa essere richiesta una sola volta.

In particolare la modifica consente di evitare un notevole incremento di spesa di personale, anche in previsione del trasferimento presso la Regione del personale proveniente dalle province e dalla Città metropolitana, quantificato in circa 550 unità, in attuazione dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. "legge Delrio" (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

L'inquadramento nei ruoli regionali del citato personale determina un costo aggiuntivo a carico del bilancio regionale pari a circa **euro 3 mln** per il riconoscimento di periodi di servizio pregressi, per i quali sulla base del vigente ordinamento la Regione è tenuta alla corresponsione dell'integrazione del TFS.

Come evidenziato nella sottostante tabella, tale circostanza determina il raddoppio dell'attuale onere ed il conseguente mancato rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa di personale previsti dall'art. 3, comma 5-bis, del decreto legge n. 90/2014.

| TRASFERIMENTO PERSONALE PROVINCE - STIMA MAGGIORI ONERI PER INTEGRAZIONE TFS REGIONALE | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|--|
| Totale personale trasferito | Personale in regime TFS | Anzianità media di servizio | Base di calcolo - Retribuzione media | Maggiore costo unitario per integrazione TFS regionale | Maggiore costo complessivo per integrazione TFS regionale | | | | | |
| 550 unità | 400 unità | 25 anni | € 22.000 | € 300 | € 3.000.000 | | | | | |

Inoltre, la proposta prevede l'adeguamento della base di calcolo utile ai fini della determinazione dell'integrazione regionale alla corrispondente base di calcolo prevista per il TFS erogato dall' INPS. Tale modifica consente, tra l'altro, di superare le disparità di calcolo attualmente esistenti, e determina risparmi di spesa su base annua pari a circa **euro 198.000**, come evidenziato nella sottostante tabella.

| Personale Giunta regionale | Totale in servizio | TFR post 1.1.2001 | TFS ante 1.1.2001 | Base di calcolo TFS Regionale | Minor costo medio pro-capite annuo | Stima Minor costo complessivo annuo |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Categoria D | 1348 | 356 | 992 | Calcolo TFS di maggior favore | € 200 | € 198.400 |
| Categoria C | 1267 | 651 | 616 | Calcolo TFS con parametri INPS | 0 | 0 |
| Categoria B | 628 | 190 | 438 | Calcolo TFS con parametri INPS | 0 | 0 |
| Categoria A | 44 | 40 | 4 | Calcolo TFS con parametri INPS | 0 | 0 |
| Totale | 3287 | 1237 | 2050 | | | € 198.400 |

Infine, si evidenzia che la modifica contiene delle disposizioni transitorie e stabilisce, in particolare, che in fase di prima applicazione sono fatti salvi, e non si procede a conguaglio, gli eventuali acconti già erogati ai dipendenti ai sensi della disciplina del comma 3 dell'articolo 338 del r.r. 1/2002 vigente anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Inoltre viene previsto che, ai fini del computo del trattamento previdenziale sono, comunque, fatti salvi i periodi ed i servizi già valutabili sulla base della disciplina dell'articolo 339 del r.r. 1/2002 vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del proposto regolamento, per il personale in servizio presso la giunta regionale alla stessa data.